

All. 2 alla DD.N. 658 del 22/09/2017

### **Capitolato Speciale**

**Per l’Affidamento in appalto del “Servizio di Appoggio Educativo per l’inserimento lavorativo di persone adulte a disagio sociale e per l’attivazione di progetti personalizzati di natura solidaristica e/o di pubblica utilità” – Periodo 1/3/2018-28/02/2021- CIG 7211521F60**

## Indice

ART. 1 – OGGETTO DELL' APPALTO .....	3
ART. 2 – FINALITÀ, OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.....	3
ART. 3 – MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 2 DEL PRESENTE CAPITOLATO.....	5
ART. 4 – VERIFICHE PERIODICHE .....	5
ART. 5 – COMUNICAZIONI.....	5
ART. 6 – PERSONALE.....	5
ART. 7 – AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE .....	8
ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	8
ART. 9 – RESPONSABILITÀ, ASSICURAZIONI E SICUREZZA .....	8
ART. 10 – CONTROLLI .....	9
ART. 11 – VARIANTI .....	9
ART. 12 – RAPPORTI TRA CONSORZIO E L' AFFIDATARIO .....	9
ART. 13 – PENALITÀ .....	10
ART. 14 – DOMICILIO .....	11
ART. 15 – DURATA DEL CONTRATTO .....	11
ART. 17 – CORRISPETTIVO- FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	12
ART. 18 – REVISIONE PREZZI.....	12
ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO .....	12
ART. 20 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE.....	13
ART. 21 – RINUNCIA ALL' AGGIUDICAZIONE .....	13
ART. 22 – RECESSO DEL CONSORZIO .....	13
ART. 23 – PRIVACY CONCORRENTI.....	14
ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI- SPESE DI GARA.....	14
ART. 25 – CONTROVERSIE .....	14
ART. 26 – RINVIO.....	14

## **ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento e la gestione del “Servizio di appoggio educativo per l'inserimento lavorativo di persone adulte a disagio sociale per l’attivazione di progetti personalizzati di natura solidaristica e /o di utilità sociale. Il Servizio è rivolto a persone che si rivolgono/seguite dai Servizi Sociali Territoriali, minori in età compresa tra i 16 e 18 anni e adulte, in situazione di disagio sociale, non autonome nella ricerca del lavoro, o comunque non immediatamente inseribili nel mondo del lavoro, per le quali sia necessario un accompagnamento al lavoro e/o di inclusione sociale attraverso un percorso personalizzato, concordato con il Servizio Sociale di riferimento.

In allegato (All.2.A) al presente documento sono riportati i dati più significativi relativi al contesto e al Servizio nel periodo 1.1.2016- 31.12.2016. Inoltre, vedasi il Regolamento del Servizio approvato con deliberazione del C.D.A.n.22 del 8.04.2014 –rettificato con atto n. 46 del 30.07.2014 (All.2B) e successivamente integrato con delibera del C.D.A n. 57 del 2/8/2017( All. 2. C e relativi allegati 2C 1 parte 1, 2C 1 parte 2).

## **ART. 2 – FINALITÀ, OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

1. Il valore fondante il Servizio è il riconoscimento del lavoro come parte significativa del processo di socializzazione e di integrazione di ciascun cittadino. Il lavoro è condizione per l’accesso ai diritti di cittadinanza, ma anche condizione per acquisire un ruolo adulto, per acquisire identità e visibilità sociale. Il Servizio intende affiancare sostegno educativo e mediazione sociale agli strumenti legislativi che sostengono il “diritto al lavoro”, contrastando l’esclusione sociale, la cultura della marginalità e prevenendo l’insorgere di situazioni di isolamento;
2. il Servizio pertanto ha la finalità di valorizzare le potenzialità individuali a favore della comunità, creando condizioni facilitanti per l’accesso al mondo del lavoro, la formazione e/o lo svolgimento di attività occupazionali socialmente utili;
3. le attività che dovranno essere svolte dall’affidatario sono le seguenti:
  - a. valutare le competenze/motivazioni delle persone interessate, in collaborazione con il Servizio Sociale, per l’individuazione degli interventi più idonei tra quelli attivabili dal servizio affidato (come da Regolamento – si vedasi allegati 2.B e 2.C (e relativi allegati) al presente Capitolato o da altri soggetti;
  - b. orientare le persone interessate verso il mondo del lavoro e della formazione professionale con particolare attenzione alle situazioni inerenti i minori in obbligo formativo, garantendo il necessario raccordo con le agenzie formative; accompagnare e sostenere le persone interessate nella ricerca attiva del lavoro attraverso l’invio al Centro per l’Impiego e alle altre risorse del territorio;
  - c. attivare i tirocini con modalità differenziate in base alle competenze della persona interessata ed agli obiettivi condivisi con la persona stessa ed i Servizi Sociali. Come da normativa vigente e secondo quanto illustrato nel Regolamento del Servizio (all. 2.B e 2.C e relativi allegati) al Capitolato;
  - d. provvedere a tutti gli adempimenti previsti per l’attivazione dei tirocini secondo modalità definite dal Consorzio (visita medico del lavoro, polizze INAIL e RC , erogazione contributo incentivante, inserimento dati nel Portale Tirocini della Regione per conto del Consorzio) e successivamente predisporre la relativa rendicontazione per gli Enti interessati;

- e. strutturare e gestire la banca dati degli interventi effettuati e delle imprese disponibili ad accogliere tirocinanti;
  - f. garantire il raccordo con le risorse/servizi del territorio: i Servizi Sociali e Sanitari, il Centro per l'Impiego, le Agenzie per il Lavoro, le imprese coinvolte, le agenzie formative e le strutture scolastiche;
  - g. collaborare con i Servizi Sociali, le Associazioni di Volontariato e le Amministrazioni Locali per l'attivazione di progetti personalizzati di natura solidaristica e/o di pubblica utilità secondo quanto illustrato nel Regolamento del Servizio allegato al Capitolato (all. 2B e 2C e relativi allegati);
4. il Servizio dovrà essere svolto applicando la metodologia specifica che prevede il sostegno alla persona tramite *la relazione educativa e il coinvolgimento di tutte le risorse* del territorio. Gli interventi dovranno essere resi con riferimento al *Piano Educativo Individualizzato* (PEI) definito, in raccordo con il Servizio Sociale competente, per ogni beneficiario ed ai diversi carichi di lavoro che lo stesso comporta. Il PEI, che verrà steso dopo una conoscenza approfondita di tutti gli aspetti relativi al singolo caso, terrà conto di:
- obiettivi a media e lunga scadenza;
  - ambito dell'intervento di inserimento lavorativo;
  - risorse a cui fare riferimento;
  - frequenza con cui verrà seguito l'utente;
  - strumenti;
  - tempi dell'intervento (breve, medio, lungo termine);
  - verifiche (in corso di progetto e finali);
5. il Consorzio, tramite i Servizi Sociali, concorre alla determinazione delle modalità tecnico-organizzative del Servizio, intervenendo sui seguenti aspetti:
- analisi del bisogno di inserimento lavorativo/di inclusione sociale;
  - criteri e modalità di ammissione al Servizio;
  - piano educativo individuale, definito con l'operatore della Cooperativa aggiudicatrice;
  - verifica dell'intervento;
  - dimissioni dal Servizio.
- La segnalazione per l'eventuale presa in carico avviene da parte del Servizio Sociale, secondo i seguenti criteri:
- presenza di una problematica tale da individuare quale risposta l'accompagnamento al lavoro, l'inserimento lavorativo e/o la ripresa dell'attività lavorativa per un recupero della capacità sociale (come da art. 2 comma 2) e/o la promozione dell'inclusione sociale;
  - possibilità di collaborazione da parte della persona;
6. nell'espletamento del proprio lavoro l'operatore che verrà attivato sul singolo caso, dovrà:
- rispettare gli accordi assunti al momento della definizione del piano educativo individualizzato;
  - rispettare il segreto d'ufficio evitando di divulgare, in ambito esterno al Servizio, notizie e fatti inerenti il proprio intervento.

### **ART. 3 – MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 2 DEL PRESENTE CAPITOLATO**

1. La Ditta dovrà produrre un progetto per la gestione del Servizio, che contenga una descrizione complessiva dell'organizzazione del lavoro per la realizzazione delle attività di cui al precedente art. 2;

### **ART. 4 – VERIFICHE PERIODICHE**

1. Al fine di garantire l'effettiva attuazione delle finalità e degli obiettivi di cui agli Artt. 1-2 del presente Capitolato, l'Ente richiede all'aggiudicatario la presentazione di una relazione semestrale di verifica del servizio;
2. l'Amministrazione, inoltre, potrà effettuare ulteriori controlli per accertare l'efficacia e l'efficienza del Servizio affidato nei confronti dell'utenza cui è rivolto;
3. l'Amministrazione individua quale proprio referente il Responsabile del Servizio, al quale la Cooperativa affidataria si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo/gestionale .
4. il suddetto Responsabile potrà, in qualsiasi momento, verificare il rispetto delle condizioni previste per la gestione del Servizio stesso.
5. la ditta affidataria del Servizio avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti concernenti il Servizio stesso;

### **ART. 5 – COMUNICAZIONI**

1. Le comunicazioni tra il Consorzio e l'affidatario, relativamente al presente Servizio, dovranno avvenire in modo tempestivo, con l'utilizzo della posta elettronica certificata ([iris@pec.ptbbiellese.it](mailto:iris@pec.ptbbiellese.it)), ai sensi dell'art. 5 bis del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. Entro la data di inizio del Servizio, è fatto obbligo all'affidatario del Servizio di nominare un incaricato referente per tutte le verifiche richieste dal Consorzio e di individuare/o attivare un riferimento sia telefonico che di fax che di posta elettronica, per le comunicazioni da parte del Consorzio stesso.

### **ART. 6 – PERSONALE**

1. La ditta aggiudicataria provvede all'assunzione del personale necessario all'esecuzione del Servizio aventi le qualifiche professionali previste: l'Educatore al quale, se del caso, si potrà affiancare la figura dello Psicologo nell'attività di sostegno educativo, con l'osservanza delle norme e prescrizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per i dipendenti della categoria, nonché di tutte le condizioni di miglior favore eventualmente risultanti da accordi regionali, aziendali ed individuali e da ogni altro contratto collettivo stipulato successivamente per la categoria ed applicabile sul territorio;
2. Specificatamente l'affidatario deve assicurare l'applicazione integrale del contratto di lavoro, stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e degli accordi integrativi decentrati. Unicamente per le Cooperative Sociali, in caso di soci lavoratori subordinati, le norme prevedono che agli stessi non si possano applicare condizioni

retributive, normative e previdenziali peggiorative rispetto a quelle previste dal CCNL di categoria. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei contratti sopra indicati e fino alla loro sostituzione.

3. L'affidatario è tenuto altresì ad iscrivere tutto il personale dipendente agli enti ed istituti previdenziali, infortunistici ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge.  
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Amministrazione concedente o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione stessa comunicherà all'impresa e, se del caso anche al suddetto Ispettorato, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, o del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.  
Il pagamento all'affidatario delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'affidatario non potrà opporre eccezioni al Consorzio né avrà titolo a risarcimenti danni.
4. In ogni caso il Consorzio si riserva di non procedere alla liquidazione delle competenze in difetto di attestazione comprovante l'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi e di ogni altro onere in materia di legislazione del lavoro.
5. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Consorzio ed il personale addetto al servizio oggetto del presente bando.
6. L'affidatario riconosce l'estraneità del Consorzio a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'affidatario medesimo ed il proprio personale dipendente.
7. L'affidatario si obbliga ad esibire, in qualsiasi momento e a semplice richiesta, le ricevute mensili sia degli stipendi pagati sia dei versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al Servizio. Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, il Consorzio segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro.
8. Il Consorzio si riserva, comunque, la facoltà di compiere ogni verifica che riterrà opportuna circa l'assolvimento degli obblighi previsti nel presente articolo a carico dell'affidatario.
9. L'affidatario dovrà garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per gli operatori impiegati nel Servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro.
10. L'affidatario assume ogni responsabilità ed onere nei confronti del Consorzio o di terzi, nel caso di mancata adozione di provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio.
11. L'affidatario dovrà fornire al Consorzio, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'esecuzione del Servizio, la seguente documentazione:
  - l'elenco nominativo del personale impegnato nel Servizio con l'indicazione, per ogni addetto, dell'orario di lavoro e delle relative mansioni;
  - l'indicazione delle norme contrattuali applicate alla generalità dei lavoratori, con riferimento all'aspetto salariale, economico, normativo, previdenziale e assicurativo che in ogni caso non può essere inferiore a quello previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro di Categoria. La stessa documentazione dovrà essere presentata, entro tre giorni dalla variazione, ogniqualvolta si verificano modifiche all'organico impiegato e/o per sostituzioni di personale.
12. Il personale dell'affidatario, nell'esercizio delle sue funzioni, ha l'obbligo di mantenere un contegno corretto e responsabile ed un comportamento rispettoso nei confronti dei fruitori, del

personale consortile, del Consorzio e del pubblico e di chiunque venga a contatto con esso. In particolare, ogni operatore dovrà:

- garantire il rispetto del segreto professionale e della privacy dei fruitori, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196. A tale scopo l'affidatario provvederà a fornire, al momento dell'inizio della gestione, le modalità di trattamento dei dati ed il nominativo del Responsabile del trattamento;
- non accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte dei fruitori o loro familiari in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi.

La non osservanza delle disposizioni di cui a precedenti punti, costituisce motivo per esigere la sostituzione degli operatori .

13. Il personale dovrà essere dotato di apposito tesserino che ne consenta il riconoscimento da parte degli utenti. Tale tesserino dovrà riportare le indicazioni previste dalle norme vigenti in materia e comunque:
  - nome e cognome
  - qualifica
  - denominazione dell'affidatario
  - denominazione del Consorzio concedente.
14. L'affidatario dovrà altresì limitare i fenomeni di turn over, tali da compromettere la peculiarità del servizio.
15. Qualora i Responsabili del Consorzio dovessero accertare l'inadeguatezza di un operatore e ne richiedessero, pertanto, la sua sostituzione, l'affidatario si impegna a provvedervi utilizzando altro operatore in possesso dei requisiti professionali richiesti, di cui al precedente p.to 1.
16. Resta inteso che il costo degli operatori per la loro compresenza è in ogni caso a totale carico dell'affidatario.
17. L'affidatario dovrà prevedere adeguate modalità per le sostituzioni degli operatori in caso di malattie, aspettative, congedi, assenze in genere che compromettano l'attuazione del Servizio.
18. L'affidatario deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
19. L'affidatario è altresì obbligato all'osservanza della legge n. 903/77 e della legge 125/91 "Norme in materia di parità uomo-donna sul lavoro". Qualora l'Ispettorato del Lavoro accerti atti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso posti in essere dal concessionario, il Consorzio si riserva la facoltà di adottare provvedimenti sanzionatori ex L. 125/91.
20. L'affidatario dovrà istruire adeguatamente il proprio personale in materia di sicurezza del lavoro, ed è responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle norme in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro previste dalla normativa in materia di "miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" di al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
21. All'affidatario viene richiesto:
  - di assorbire nel proprio organico, compatibilmente con l'organizzazione progettuale, il personale che risulta operante per il medesimo servizio, sia esso dipendente che socio-lavoratore, salvo esplicita rinuncia individuale. A detto personale dovrà essere garantito lo stesso inquadramento contrattuale in essere, nonché la piena osservanza della disciplina dei CCNL di settore.

In allegato (All. 2.D) al presente documento sono riportati i dati relativi al Personale operante nel Servizio in oggetto .

## **ART. 7 – AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE**

1. L'affidatario è tenuto a provvedere, a proprie cure e spese, all'aggiornamento e ad iniziative di formazione rivolti al proprio personale con particolare riferimento alle tematiche che emergeranno durante lo svolgimento del servizio.
2. Resta inteso che il costo per l'aggiornamento degli operatori è a totale carico dell'affidatario.

## **ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. La Ditta Aggiudicataria garantisce la riservatezza delle informazioni relative agli utenti che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente appalto. Si impegna altresì a trattare i dati personali degli utenti secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.e ii.
2. Il Titolare del trattamento dei dati in questione è il Consorzio IRIS. Con la sottoscrizione del contratto di affidamento del Servizio, la Ditta Aggiudicataria è incaricata dal Consorzio per il trattamento dati che li acquisirà in ragione dello svolgimento del Servizio e come tale dovrà attenersi ai compiti ed alle istruzioni stabiliti dal Consorzio, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, di cui al Titolo V – Sicurezza dei dati e dei sistemi - del citato D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.e ii.
3. Se richiesto, il soggetto aggiudicatario dovrà presentare al Consorzio una relazione scritta in ordine alle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati.
4. Il Consorzio si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche in ordine al trattamento dati da parte del soggetto aggiudicatario ed ogni altra iniziativa di vigilanza sulla puntuale osservanza da parte del soggetto aggiudicatario medesimo delle disposizioni di legge e delle istruzioni impartite.

## **ART. 9 – RESPONSABILITÀ, ASSICURAZIONI E SICUREZZA**

1. L'affidatario assume piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo il Consorzio ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nella Offerta Tecnica presentata in sede di gara, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.
2. L'affidatario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Consorzio. Pertanto, si obbliga a presentare al Consorzio, a seguito della comunicazione dell'affidamento del servizio e comunque prima della stipulazione del relativo contratto, una polizza assicurativa per Responsabilità civile generale per i seguenti danni cagionati:
  - ai locali che verranno utilizzati ed attrezzature dagli utenti in carico, a se stessa, ad altri utenti, al personale dell'aggiudicatario ed a terzi, con i seguenti massimali:
    - a) R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi):
      - € 5.000.000,00 per sinistro;
      - € 2.000.000,00 per persona;
      - € 1.000.000,00 per danni a cose o animali;
    - b) R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro):
      - € 3.000.000,00 per sinistro;

- € 2.000.000,00 per persona.
3. Conseguentemente, l'affidatario si impegna a manlevare ed a tenere indenne il Consorzio ed il servizio Consortile competente, che riveste esclusivamente funzioni tecniche amministrative, da qualsiasi molestia ed azione, nessuna esclusa, che eventualmente potessero contro i medesimi venire intentate.
  4. In ogni caso l'affidatario sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza, qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale.
  5. Tutti gli obblighi dell'Aggiudicatario non cesseranno con il termine dell'affidamento se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla prestazione del servizio.
  6. Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata la copertura INAIL.
  7. La descrizione del Servizio oggetto del presente appalto dovrà chiaramente essere contenuta nelle "attività assicurate" della sopra citata polizza.
  8. l'affidatario dovrà inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori.
  9. l'affidatario assume, inoltre, tutti gli obblighi e le responsabilità connesse alla applicazione del D.lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **ART. 10–CONTROLLI**

1. Il controllo sull'andamento complessivo dell'appalto è affidato al Responsabile del Servizio del Consorzio o suo delegato, che dovrà accertare il pieno rispetto degli obblighi contrattuali.
2. L'affidatario si impegna a fornire al Consorzio ogni documentazione utile alla verifica del corretto svolgimento del servizio affidato e degli obblighi contrattuali, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: cartellini di presenza degli operatori, cedolini stipendi del personale, etc.
3. Il Consorzio ha diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato nel servizio che non offra garanzia di capacità, idonea costituzione fisica, contegno corretto o che comunque non risulti idoneo a perseguire le finalità del servizio.
4. La sostituzione deve avvenire entro 5 gg. dalla richiesta o immediatamente, qualora sussista l'urgenza. Nel caso di sostituzioni definitive deve assicurare, a sue spese, una compresenza fra la persona uscente e quella entrante di almeno otto giorni.

#### **ART.11 - VARIANTI**

1. Non sono autorizzate le varianti di cui all'art. 95.14 del D.Lgs 50/2016 in sede di presentazione dell'offerta.

#### **ART. 12 – RAPPORTI TRA CONSORZIO E L’AFFIDATARIO**

1. L'affidatario dovrà esprimere il nominativo di un operatore quale Referente del Servizio che garantisca il rapporto con il Consorzio. Il Referente dovrà garantire, possibilmente, la continuità della funzione per tutta la durata dell'appalto.
2. Il Consorzio provvederà ad individuare un proprio Referente del Servizio con cui il Referente dell'affidatario sarà tenuto a raccordarsi per garantire verifiche in itinere del Servizio stesso e facilitare la risoluzione di eventuali criticità e /o promuovere miglioramenti.
3. L'affidatario è tenuto all'osservanza di quanto previsto nel presente capitolato, nei regolamenti consortili che dettano norme sulle materie oggetto dello stesso, a conformare la propria operatività anche ai criteri ed alle procedure previste in eventuali accordi e/o protocolli operativi, eventualmente sottoscritti dal Consorzio.

4. L'affidatario si impegna a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nel Servizio rispettando il dettato del Decreto Lg.vo n. 196/2003.
5. E' fatto obbligo all'affidatario:
  - garantire la costante informazione dei competenti uffici del Consorzio su ogni problematica del Servizio riscontrata in sede di svolgimento dell'attività;
  - consentire ai competenti uffici del Consorzio i controlli e le verifiche sul rispetto, da parte dell'affidatario e del personale di questi, delle obbligazioni contrattuali risultanti dal presente capitolato e dai contenuti dell'offerta tecnica che verrà allegata al contratto.
6. L'affidatario dovrà essere disponibile nei confronti dell'Amministrazione per la risoluzione di tutti i problemi che dovessero insorgere nell'espletamento del Servizio, per la verifica l'attività attraverso riunioni periodiche con i responsabili del Consorzio a cui dovrà fornire la più ampia informazione inerente l'utenza ed il servizio espletato. Inoltre, dovrà garantire la più ampia collaborazione funzionale dei propri operatori con il Consorzio e con gli altri Servizi del territorio.
7. L'affidatario sarà responsabile del corretto adempimento delle condizioni dell'appalto.
8. Qualora, dal controllo ispettivo a cura del Consorzio, risultassero deficienze verrà data formalmente comunicazione all'affidatario affinché provveda ad eliminare le inadempienze riscontrate.
9. L'affidatario è tenuto, inoltre, a dare immediata comunicazione scritta, eventualmente preceduta da telefonata al Consorzio, di qualsivoglia evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del Servizio, nonché delle eventuali difficoltà di rapporto con l'utenza.

### **ART. 13 – PENALITÀ**

1. Ogni inosservanza alle disposizioni del presente capitolato, che non dia luogo alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 19, o più in generale, ove si dovessero constatare il mancato adempimento di quanto prescritto nel presente capitolato e degli obblighi assunti in sede di progetto/offerta, o ritardi, o deficienze di servizio imputabili a imperizia, dolo, negligenza o colpa da parte dell'affidatario, verrà addebitata a questi una penale, raddoppiabile in caso di recidiva.
2. Inoltre, al fine di garantire l'effettiva attuazione delle finalità e degli obiettivi di cui agli artt. 1-2 del presente Capitolato, il Consorzio richiede al concessionario la presentazione di relazioni di verifica del Servizio, secondo modalità che verranno definite.
3. Il Consorzio, inoltre, potrà effettuare ulteriori controlli per accertare l'efficacia e l'efficienza del Servizio affidato nei confronti dell'utenza cui è rivolto.
4. Il Consorzio individua quale proprio referente il Responsabile del Servizio, al quale l'affidatario si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo/gestionale .
5. Il suddetto Responsabile potrà, in qualsiasi momento, verificare il rispetto delle condizioni previste per la gestione del Servizio stesso.
6. L'affidatario avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti relativi al servizio oggetto dell'appalto.
7. Qualora fosse riscontrato il mancato rispetto della disciplina contrattuale di cui ai documenti di gara, nonché della normativa dallo stesso richiamata, o ritardi o deficienze di servizio imputabili a imperizia, dolo, negligenza o colpa dello stesso, il Consorzio procederà all'applicazione di penalità pecuniarie da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 5.000,00 ciascuna, secondo il valore specifico che verrà, di volta in volta, determinato ad insindacabile giudizio della stessa in relazione alla gravità della violazione.

8. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza a cura del Responsabile di servizio, trasmessa mediante raccomandata e/o pec e dall'esame delle controdeduzioni presentate dal concessionario, che dovranno pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione del provvedimento con le medesime modalità.
9. L'affidatario dovrà procedere al pagamento delle penalità entro 10 giorni dal provvedimento finale. In caso contrario il Consorzio provvederà al recupero delle somme dovute o attingendo direttamente dalla fidejussione o compensando il credito con eventuali debiti nei confronti del concessionario.
10. Le penali sono deliberate dall'organo competente del Consorzio.
11. Le penali sono reiterabili: nel caso ne fosse somministrata una per un motivo e non fosse stato dato luogo al suo adempimento dopo la comminazione, il Consorzio potrà applicarla nuovamente, *ad libitum*.
12. Qualora le inadempienze succitate, anche se non reiterate, rivestano carattere di gravità o comportino il pregiudizio della salute e sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio, costituiranno causa di risoluzione immediata del contratto.
13. L'affidatario autorizza il Consorzio a trattenere le penali dalle poste attive eventualmente sussistenti nei confronti del Consorzio stesso ovvero, in mancanza, mediante escussione della cauzione definitiva, ove non avvenga il pagamento spontaneo nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento irrogativo;

#### **ART. 14 – DOMICILIO**

1. L'affidatario, all'atto della stipulazione del contratto, dovrà eleggere e mantenere per tutta la durata del contratto il domicilio presso la sua sede individuata nel territorio della Provincia di Biella.
2. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate mediante PEC indicata in sede di partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 5 bis del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

#### **ART. 15– DURATA DEL CONTRATTO**

1. L'affidamento ha durata di tre anni, dal 01/03/2018 al 28/02/2021, **fatte salve** le eventuali modifiche gestionali derivanti dagli attesi interventi normativi in ordine a diverse forme di organizzazione dei Servizi Socio Assistenziali.
2. L'affidatario avrà l'obbligo di continuare l'erogazione del servizio, alle condizioni convenute, oltre la scadenza del contratto nelle more di espletamento delle procedure di individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016.
3. Ai sensi dell'art. 63.5 del D.Lgs 50/2016 il servizio potrà essere oggetto, sulla base di una valutazione discrezionale del Consorzio, di ripetizione per ulteriori anni tre alle stesse condizioni del contratto iniziale.

#### **ART. 16– PREZZO A BASE D'ASTA**

1. L'importo presunto per la durata complessiva del presente appalto (anni tre) è stabilito in € **94.285,71 IVA esclusa** oltre IVA ai sensi di legge.
2. L'importo complessivo presunto dell'appalto relativo alla durata originaria, all'eventuale successivo affidamento del servizio per ulteriori tre anni, ai sensi dell'art. 63.5 del D.Lgs 50/2016 è pari a complessivi € **188.571,43** (centottantottomilaquattrocentonovantasei/43) al netto di I.V.A.

3. L'entità delle risorse disponibili per la gestione del Servizio di cui trattasi sarà rivedibile annualmente, in relazione ai trasferimenti regionali, potendo subire ribassi la base d'asta indicata per la gara.
4. Si precisa che saranno a carico dell'affidatario tutti i costi, nessuno escluso, relativi alla gestione dei servizi, compresi gli eventuali costi per gli interventi volti ad eliminare o ridurre al minimo i rischi dovuti ad eventuali interferenze nelle attività. Tali oneri sono quantificati in € 0,00 (zero).

#### **ART. 17 –CORRISPETTIVO- FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. L'affidatario emetterà con periodicità mensile regolari fatture relative al servizio svolto, con IVA nella misura di legge.
2. Sarà riconosciuto e liquidato l'importo mensile delle ore lavorate dagli operatori; tali ore saranno liquidate solo dopo la verifica del Responsabile del Servizio;
3. il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere la compilazione di modelli "allegato fattura" che saranno, se del caso, forniti successivamente all'aggiudicazione;
4. La fattura emessa dovrà indicare il CIG identificativo della gara cui si riferisce il Servizio affidato, ed il conto corrente dedicato ove effettuare l'accredito, ai sensi dell'art n. 3 della Legge n. 136/2010. Il pagamento avverrà subordinatamente alla positiva verifica, da parte del Responsabile del Procedimento, della regolare prestazione del servizio, nonché alla verifica positiva del DURC e a quella effettuata dal Consorzio, ai sensi art. 48 bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e s.m.ed ii., circa la insussistenza di inadempimenti da parte del beneficiario.
5. I pagamenti a carico del Consorzio verranno effettuati entro i termini di contratto decorrenti dalla data di protocollazione della fattura.
6. Il corrispettivo si intende immodificabile per tutta la durata del contratto, fatta salva la revisione prezzi di cui al successivo articolo.

#### **ART. 18 - REVISIONE PREZZI**

E' espressamente esclusa l'applicazione di qualsiasi forma di revisione dei prezzi ad eccezione di quanto segue: sarà riconosciuto, a partire dal secondo anno di gestione, un aggiornamento dell'importo contrattuale, sulla base delle variazioni ISTAT intervenute e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 1/2004, comma 4, in considerazione dell'andamento del costo del personale a seguito di applicazione nuovo CCNL, fatte salve diverse disposizioni normative. Tale adeguamento percentuale, se dovuto, sarà applicato esclusivamente per i costi relativi al personale impiegato.

#### **ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO**

1. Oltre a quanto stabilito dall'art. 1453 del Codice Civile in tema di adempimenti delle obbligazioni contrattuali, il contratto potrà essere risolto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte del concessionario sia degli aventi diritto sui beni dello stesso, nei seguenti casi descritti, in via meramente esemplificativa:
  - a) mancata attivazione dei servizi entro 10 giorni dalla comunicazione da parte del Consorzio, anche in pendenza di contratto;
  - b) gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio;

- c) reiterate infrazioni contrattuali soggette a penalità, formalmente contestate e concluse con avvenuta applicazione delle stesse;
- d) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente Capitolato, dal Disciplinare di Gara e dai documenti di offerta. In particolare si intende per reiterata la violazione del medesimo tipo intervenuta nel corso di un periodo inferiore all'anno.;
- e) cessione del contratto, tranne che nei casi e nei modi stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016;
- f) gravi e reiterate violazioni relativamente alla gestione degli interventi, di cui al presente capitolato;
- g) mancato rispetto di quanto previsto dal precedente art. 9
- h) apertura di procedura di sequestro, pignoramento, concordato fallimentare, fallimento a carico dell'affidatario;
- i) mancata esecuzione dei piani di attività presentati in sede di gara;
- l) violazione della vigente normativa antimafia;
- m) violazione delle norme e delle prescrizioni secondo le leggi e i regolamenti vigenti in merito a assunzione, tutela, protezione e assistenza dei lavoratori;
- n) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, per quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa vigente in materia.

2. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'affidatario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Consorzio a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

#### **ART. 20 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

Il Consorzio in caso di risoluzione del contratto, si varrà del deposito cauzione a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **ART. 21– RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE**

1. Qualora l'affidatario intenda rinunciare all'aggiudicazione o al contratto d'appalto non potrà avanzare alcun recupero della cauzione versata.
2. Il Consorzio in tal caso richiederà il risarcimento danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale a propria tutela.

#### **ART. 22– RECESSO DEL CONSORZIO**

Il Consorzio ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento del servizio eseguito e delle spese effettivamente sostenute.

L'esercizio del diritto di recesso è comunicata all'affidatario con raccomandata A.R. da darsi con un preavviso di almeno 20 giorni.

Il Consorzio, qualora gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si intende provvedere all'appalto del servizio, dovessero subire modifiche che avessero ad incidere sul Servizio stesso, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso di almeno novanta giorni, senza che l'affidatario abbia a pretendere alcun risarcimento di danni o altre forme di compensazione, ai quali fin d'ora dichiara di rinunciare.

### **ART. 23 – PRIVACY CONCORRENTI**

Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati richiesti per la partecipazione alla gara sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l'affidamento di appalti pubblici.

### **ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI- SPESE DI GARA**

1. Il contratto relativo al presente appalto verrà redatto in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32.14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.eii.
2. Qualsiasi spesa presente e futura, compresa la registrazione, inerente il contratto sarà a completo carico dell'affidatario.
3. Saranno a carico dell'affidatario, che si impegna al pieno assolvimento, le imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione dei servizi oggetto della gara.
4. Sono, altresì, a carico dell'affidatario, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, le spese di gara inerenti la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

### **ART. 25- CONTROVERSIE**

1. Per ogni controversia che potesse derivare nel corso del servizio e nell'applicazione delle norme contenute nel presente capitolato speciale, è competente il Foro di Biella.
2. Le eventuali spese di giudizio saranno a carico della parte soccombente.
3. Per ottenere l'eventuale rimborso delle spese e la refusione dei danni, il Consorzio potrà avvalersi mediante ritenuta sugli eventuali crediti del concessionario.

### **ART. 26– RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, è fatto rinvio al Codice Civile, nonché a tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nelle materie oggetto dell'appalto.

### **ALLEGATI:**

2A: Dati di contesto e dati relativi al Servizio - Periodo 1.1.2016-31.12.2016;

2B: Regolamento approvato con delib. del C.D.A n. 22/8.04.2014 -rettificato con atto n. 46 del 30.07.2014;

2C : deliberazione del C.D.A n. 57 del 2/8/2017 e relativi allegati (2C. 1 Parte 1, 2C 1 Parte 2)

2D: dati relativi al Personale operante nel Servizio di appoggio educativo per l'inserimento lavorativi di persone fragili.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
( Rosanna Marinella Lentini)

FIRMATO IN ORIGINALE